



**Corte d'Appello di Bari**  
**Sezione Specializzata in Materia di Imprese**

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA**

**MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

**DELLE CAUSE DI MARZO E APRILE 2021**

Il Presidente

Visto il DL 28.10.2020 n. 137 *“ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno dei lavoratori alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”* (GU Serie Generale n. 269 del 28.10.2020);

Visto l'art. 1 co. 3 n. 33 il DL n. 125 del 7.10.2020, all. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7.10.2020); l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, in materia di *“Misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva UE2020/739 del 3.06.2020”*.

Visto l'art. 1 comma 3 del DL n. 125 del 7.10.2020 che recita:

3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*“(omissis) ) 7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;*

Rilevato che col DL citato è stato aggiunto il n. 33bis all'allegato 1 del dl 83/2020, dove con riferimento all'art. 221, comma 2, del dl 34/2020 viene differito al 31.12.2020, il termine del 31.10.2020; sicchè fino al 31.12.2020 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10;

Rilevato che col DL 28.10.2020 n. 137, - convertito con l.18.12.2020 (in GU 24.12.2020) all'art. 23, sono state prorogate fino al 31.01.2021 (termine previsto dall'art. 1 dl 19/2020 a tale scopo richiamato) le disposizioni di cui all'art. 221, comma 2, del dl 34/2020 con particolare riferimento allo svolgimento delle udienze mediate trattazione scritta e/o da remoto;

rilevato che l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 2/2021 del 24.01.2021 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" – in GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2021) ha previsto che *"all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 35, le parole <31 gennaio 2021> sono sostituite dalle seguenti: <30 aprile 2021>"*.

Rilevato, pertanto che le disposizioni processuali di cui agli artt. 23 del 137/2020 e 221 del n. 34/2020 sono state prorogate fino al 30.04.2021;

Rilevato che pertanto come previsto dall'art. 221 del dl 34/2020 ai commi

*"4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.*

*8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico".*

Rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità, come prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 221 l. cit., non può, allo stato, essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, disponendo che:

- a) le prossime udienze del 2 marzo e del 6 aprile 2021 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- b) ove l'udienza sia chiamata per il giuramento del c.t.u., il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico entro cinque giorni dalla data della predetta udienza;

#### **DISPONE**

che le **udienze collegiali, già fissata per i giorni 2 marzo e 6 aprile 2021**, si svolgano mediante il deposito telematico di brevi note scritte contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni,

redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato, da depositarsi fino a cinque giorni prima della data dell'udienza;

che le cause fissate per il GIURAMENTO del C.T.U. si svolgeranno SEMPRE IN MODALITÀ CARTOLARE e il CONSULENTE, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, PRESTI GIURAMENTO di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate CON DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza fissata per il giuramento:

**avverte**

le parti della facoltà di presentare entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento istanza di trattazione orale, sulla quale il collegio provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro cinque giorni prima della data fissata per l'udienza medesima;

**invita**

i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte ovvero dopo il passaggio della causa in decisione, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

**avverte**

le parti che

- a) previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione del relatore; in caso di giuramento del c.t.u., il collegio, preso atto del deposito della dichiarazione del c.t.u., assegnerà i termini di cui all'art. 192, 3° comma c.p.c. e fisserà l'udienza per il proseguo della causa;
- b) il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;
- c) dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche, nonché per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate;
- d) se il deposito avviene da parte di una sola o di alcune delle parti, la causa verrà riservata per la decisione;
- e) è data facoltà alle parti, congiuntamente, di rinunciare, laddove previsti, ai termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche;
- f) ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della causa, questa sarà rinviata a data successiva al 30 aprile 2021;

- g) le cause che seguono il rito del lavoro o quello locatizio, che prevedono la lettura del dispositivo, verranno rinviate ad altra udienza dove in luogo della lettura sarà trasmesso alle parti il dispositivo.
- h) se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvederà ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile;
- i) in ogni caso, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno riservate per la decisione in numero compatibile con i carichi di ruolo dei singoli consiglieri, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal programma di gestione;

**manda**

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento nel rispetto del termine di trenta giorni prima dell'udienza e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 l. n.77/20 e succ. mod.", nonché per l'affissione del presente provvedimento nei locali della Cancelleria e all'esterno dell'Aula d'Udienza, ed altresì per la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Si comunichi al Signor Primo Presidente della Corte e al Presidente Coordinatore del settore civile.

Bari, 5.2.2021

per il Presidente

il Consigliere

Salvatore Grillo